

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G13699 del 26/09/2014

Proposta n. 14828 del 02/09/2014

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Artena - Liquidazione del diritto di uso civico di pascolo su terreno di proprietà dei Sigg. Costa Giancarlo e Satta Giuseppe Antonio, mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	DI DOMENICANTONIO ANTONIETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Artena – Liquidazione del diritto di uso civico di pascolo su terreno di proprietà dei Sigg. Costa Giancarlo e Satta Giuseppe Antonio, mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO l'art. 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332 ed in particolare l'art. 12 che prevede che il fondo sia lasciato per intero al proprietario seppur col peso di un canone annuo ;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 26/03/2013 con prot. n. 117475 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca una proposta di liquidazione dell'uso civico di pascolo redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci gravante, a favore della popolazione del Comune di Artena, su terreni di proprietà dei Sigg. Costa Giancarlo e Satta Giuseppe Antonio
- in data 23/04/2013 con nota prot. n. 157128 la predetta proposta è stata inviata dalla medesima Direzione Regionale all'Ente interessato, al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che con la nota prot n. 14947 del 06/08/2013 il Comune di Artena ha comunicato che gli atti istruttori come sopra indicati, in conformità della legge sono stati regolarmente depositati, pubblicati notificati agli interessati e che avverso gli stessi non sono state prodotte opposizioni ne reclami;

VISTO il Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Artena per i terreni di che trattasi dal quale emerge che essi ricadono in “Zona Agricola E2” del vigente P.R.G.;

RITENUTO che trattasi di terreni aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927, sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione del diritto di uso civico di pascolo gravante su terreno di proprietà dei Sigg. Costa Giancarlo e Satta Giuseppe Antonio mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica, a favore del Comune di Artena, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci come di seguito individuato:

Proprietario	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone Annuo €
		Fg.	Part.IIIa		
COSTA Giancarlo n. a Roma il 17/07/1964, C.F.: CSTGCR64L17H501W	Artena	18	3	00.17.87	5,83
SATTA Giuseppe Antonio n. a Sassari il 24/06/1930, C.F.: STTGPP30H24I452B		7	636	00.06.64	2,08
TOTALE				00.24.51	7,91

con l'imposizione di canoni annui di natura enfiteutica per un totale di Euro 7,91 (sette/91)) a cui corrispondono dei capitali di affrancazione per complessivi Euro 306,68 (trecentosei/68);

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare l'uso civico di pascolo gravante su terreni di proprietà privata siti nel territorio comunale ed in appresso identificati, di cui alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci, a favore di:

Proprietario	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone Annuo €
		Fg.	Part.IIIa		
COSTA Giancarlo n. a Roma il 17/07/1964, C.F.: CSTGCR64L17H501W	Artena	18	3	00.17.87	5,83
SATTA Giuseppe Antonio n. a Sassari il 24/06/1930, C.F.: STTGPP30H24I452B		7	636	00.06.64	2,08
TOTALE				00.24.51	7,91

mediante l'imposizione di canoni annui di natura enfiteutica per un totale di € 7,91 (sette/91), a favore del Comune di Artena.

- I terreni di cui sopra si debbono considerare liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico, pur se gravati da un canone annuo di natura enfiteutica da porre in riscossione sin dal 2013, sino alla sua affrancazione.
- Le spese istruttorie e peritali nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della proprietà.
- Il presente atto, adottato nell'interesse del Comune di Artena, quale soggetto titolare dei diritti civici, affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici in favore dei Sigg. Costa Giancarlo e Satta Giuseppe Antonio, con i quali rispondono in solido per gli aspetti fiscali e tributari, dovrà procedere a registrare, trascrivere e volturare, indipendentemente dalle risultanze catastali, il presente atto presso l'Ufficio Territorio della Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono situati i beni.

In caso di affrancazione dei canoni come sopra stabiliti, i corrispondenti capitali versati dovranno essere depositati presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Le spese istruttorie e peritali vanno ripartite e poste a carico dei proprietari dei terreni.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani